

Circolare del 24/12/1997 n. 327 - Min. Finanze - Dip. Entrate Riscossione Serv. II

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 - Soppressione dei servizi di cassa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Riscossione da parte dei concessionari e delle banche di entrate facenti capo ad Enti e a Ministeri diversi dal Ministero delle finanze - Emissione di atti (processi verbali, ordinanze - ingiunzioni, inviti al pagamento ecc.).

Sintesi:

Sintesi: Ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, con effetto dal 1 gennaio 1998, sono soppressi, tra l'altro, i servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate. A partire dalla predetta data, i versamenti di cui all'oggetto dovranno essere eseguiti presso il concessionario della riscossione nella cui circoscrizione ha sede l'Ente che richiede il pagamento, o presso sportelli bancari ubicati nella provincia di competenza del concessionario. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla procedura da seguire per la riscossione e il versamento delle somme in questione, distinguendo le procedure da adottare nel periodo definitivo da quelle a carattere transitorio.

Testo:

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997 e' stato pubblicato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che, sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, tra l'altro, la soppressione dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 1998.

A seguito dell'abolizione dei predetti servizi di cassa, dalla data del 1° gennaio 1998 l'attivita' di riscossione e' affidata ai concessionari del servizio riscossione, alle banche e all'Ente poste; quest'ultimo, in attesa dell'attivazione di appositi sportelli automatizzati, agisce a mezzo del servizio dei c/c postali, accreditando le somme versate al conto del concessionario. Le modalita' di versamento e la relativa modulistica sono state definite con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Tra gli uffici nei quali sara' soppressa la cassa rientrano quelli del registro i quali, come e' noto, oltre alle somme di competenza del Ministero delle finanze, riscuotono una serie di entrate facenti capo a Ministeri ed enti diversi. Tali ultimi versamenti dal 1° gennaio 1998 dovranno quindi essere eseguiti presso il concessionario indicato dall'ufficio accertatore o presso gli sportelli bancari ubicati nella provincia di competenza del concessionario.

Si forniscono qui di seguito le indicazioni relative alle procedure da seguire per la riscossione e il versamento delle somme di cui sopra, distinguendo quelle da adottare nel periodo definitivo da quelle a carattere transitorio.

1. Periodo definitivo

Si premette che questa Amministrazione prevede di svolgere una serie di incontri con i Ministeri e gli altri Enti, che a seguito della chiusura dei servizi di cassa degli Uffici del registro devono far riferimento - per la riscossione - al sistema dei concessionari e delle banche.

Salvo situazioni particolari, che saranno appunto esaminate nel corso delle previste riunioni, questo Ministero ha delineato per il periodo definitivo delle linee-guida che di seguito si riportano, anche allo scopo di orientare le altre Amministrazioni sulla compatibilita' delle loro esigenze con quelle dello scrivente.

In particolare, si prevede che l'Ente formuli la richiesta di pagamento tramite l'emissione di un atto (processo verbale, ordinanza-ingiunzione, invito di pagamento, ecc.), il quale deve contenere il modello di pagamento allegato 1 al citato D.D. 9 dicembre 1997; tale modello dovrebbe essere precompilato dall'Ente, riportando i seguenti elementi:

- . concessionario competente all'esecuzione della riscossione;
- . dati anagrafici del soggetto versante;
- . codice fiscale;
- . il codice alfa-numericò che contraddistingue l'Ente, di cui all'elenco all. 1, tenendo presente che ove l'Ente sia comunque tenuto a corrispondere a terzi una quota delle somme riscosse, tale attribuzione dovra' essere curata dall'Ente stesso. Gli Enti non riportati nel citato elenco dovranno tempestivamente fare richiesta, compilando l'allegato modello 2;
- . la causale di versamento, il cui elenco e' riportato in allegato 3;
- . gli estremi dell'atto di riferimento (anno e numero), tenendo presente che ove si tratti di somme di spettanza dei comuni, i primi 4 caratteri del numero dell'atto saranno costituiti dal codice catastale del Comune;
- . il codice del tributo, il cui elenco e' riportato nell'all. 4;
- . l'importo da pagare, suddiviso per codice tributo avendo cura di cumulare in unica voce le quote di spettanza dei c.d. "scopritori", le spese di

notifiche e altre eventuali somme spettanti a soggetti diversi dall'Ente beneficiario;

. il totale dell'importo da pagare.

L'atto deve contenere la precisazione che, in caso di pagamento tramite conto corrente postale intestato al concessionario, le informazioni di cui sopra devono essere riportate nel bollettino allegato 5 al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.

All'atto del pagamento, il concessionario o la banca trattengono una copia del modello di pagamento e rilasciano le altre due al versante.

L'ufficio postale rilascia, invece, i primi due tagliandi del bollettino.

Con riferimento a quanto sopra, i competenti uffici di codesti Ministeri ed Enti dovranno attivarsi, per le entrate di rispettiva spettanza, al fine di fornire la modulistica compilata come sopra ai soggetti tenuti ad effettuare i versamenti in questione.

Le informazioni relative alle riscossioni effettuate saranno fornite dai concessionari alle Amministrazioni e agli Enti interessati entro la fine del mese successivo a quello di riscossione; annualmente, poi, il concessionario rendera' agli enti il conto di gestione, a norma dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 gennaio 1988, n. 43.

Ove non vi siano elementi ostativi, le disposizioni sopra riportate sono immediatamente operative; sarebbe, comunque, intendimento dello scrivente Ministero pervenire ad una generalizzata applicazione delle riportate direttive entro il 28 febbraio 1998.

2. Periodo transitorio

Al fine di consentire agli Enti di predisporre quanto necessario per adeguarsi alle direttive contenute nel paragrafo 1, occorre adottare le seguenti procedure a carattere transitorio:

- . sugli atti che verranno emessi e notificati successivamente alla presente circolare, gli Enti dovranno apporre un timbro allo scopo di indirizzare il contravventore non pi] all'Ufficio del registro, ma al concessionario o alla banca. Tutto cio' naturalmente sempre che l'Ente non sia in grado di predisporre modelli che tengano conto delle nuove disposizioni di pagamento;
- . per effettuare il pagamento il contribuente deve recarsi alla banca o al concessionario munito di copia dell'atto, che dovra' consegnare allo sportello;
- . il modello di versamento va compilato riempiendo la parte anagrafica, il codice identificativo dell'Ufficio del registro competente, gli estremi dell'atto o del documento e il codice-tributo, che in questi casi e' soltanto il numero 666T, denominato: "entrate relative ad atti (processi verbali, ordinanze, ecc.) emessi da Enti e da Ministeri diversi dal Ministero delle finanze" e l'importo complessivamente dovuto;
- . se il versamento viene effettuato alla banca, la banca stessa trasmette al concessionario competente entro dieci giorni successivi alla decade di ricevimento della documentazione, la documentazione consegnata dai versanti;
- . nei tre giorni successivi, i concessionari riversano le somme incassate direttamente o tramite delega bancaria all'apposita contabilita' speciale;
- . le banche e i concessionari sono tenuti ad accettare versamenti di importo anche inferiore, rispettivamente, a lire 13.000 e a lire 14.000; in tal caso tratteranno la commissione di loro spettanza fino a concorrenza dell'importo riscosso. Questa procedura vale anche per il periodo definitivo;
- . entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, il concessionario trasmette ai competenti Uffici del registro le copie degli atti consegnate dal versante, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle somme incassate, contenente la somma lorda incassata, la commissione trattenuta e il netto riversato alla contabilita' speciale, separatamente per ciascuna operazione effettuata;
- . l'Ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del concessionario provvede alla liquidazione dell'atto, tenendo presente che la commissione trattenuta dal concessionario deve essere detratta, nell'ipotesi in cui ci siano pi] imputazioni, da quella di importo pi] elevato. Nei quindici giorni successivi al ricevimento dall'Ufficio del registro delle comunicazioni degli avvenuti riparti, il concessionario, sulla base della liquidazione effettuata dall'Ufficio del registro, determina la giusta attribuzione ai capitoli erariali e alle aziende speciali;
- . per quanto riguarda queste ultime, l'attribuzione verra' effettuata direttamente all'ente, che a sua volta provvedera' a trasferire agli aventi diritto quanto loro spettante; il concessionario riepiloga inoltre in un apposito prospetto le informazioni ricevute dagli Uffici e li trasmette al titolare della contabilita' speciale; per i versamenti che dovessero essere effettuati presso gli Uffici postali, per i quali non vi e' la possibilita' di acquisire copia dell'atto che ha dato origine al versamento, il concessionario trasmette all'ufficio copia del certificato di accreditamento, perche' quest'ultimo provveda alla liquidazione, nell'ipotesi in cui sia comunque in possesso di una copia dell'atto.

3. Decorrenze

Tutti gli atti emessi dal 1u00A6 marzo 1998 devono essere redatti secondo le modalita' di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'allegazione del modello di versamento gia' precompilato. Per tener conto, poi, degli atti gia' emessi e notificati fino al 28 febbraio 1998 in difformita' dalle specifiche contenute nel citato paragrafo 1, le banche e i concessionari adotteranno la procedura di cui al paragrafo 2 fino al 30 aprile 1998.

Allegato 1

Aventi diritto diversi dallo Stato
Elenco dei codici degli enti

Codice ente	Aventi diritto a carattere nazionale
1AE	Cassa ammende
2AE	Cassa depositi e prestiti
3AE	Monopolio
4AE	Cancelleria della Corte di Cassazione
5AE	Cancelleria Tribunale Supremo Militare
6AE	E.N.P.I.
7AE	E.N.I.
Codice ente	Aventi diritto a carattere provinciale
Axx	Camera di Commercio
Bxx	Prefettura
Cxx	Foglio annunci legali
Dxx	Fondo addestramento professionale lavoratori
Exx	Fondo speciale infortuni cassa depositi e prestiti
Fxx	I.N.A.I.L.
Gxx	I.N.P.S.
Ixx	Laboratorio di igiene e profilassi
Lxx	S.I.A.E.
Mxx	Ufficio provinciale metrico
Rxx	Imposta sulle assicurazioni R.C.A.
Codice ente	Aventi diritto a carattere comunale
9A0	Vigili urbani
9A1	Polizia stradale
9A2	Carabinieri
9A3	Servizio messi comunali
9A4	Servizio contravvenzioni
9A5	Ufficio unico notifiche
9A6	Pubblica Sicurezza
9A7	Capitaneria di Porto
9A8	Tesoreria comunale
9A9	Cancelleria della Pretura
9B0	Cancelleria del Tribunale
9B1	Cancelleria Tribunale militare territoriale
9B2	Cancelleria Tribunale Minorile
9B3	Corte di Appello
9B4	Ufficiali giudiziari
9B5	Coadiutori
9B6	Custodi giudiziari
9B7	Fondo di previdenza e assistenza Vigili Urbani
9B8	Conservatoria dei Registri immobiliari
9B9	Messi di conciliazione
9C0	Esattoria comunale
9C1	Istituto vendite giudiziarie
9C2	Canone demaniale marittimo

N.B. Nei codici degli aventi diritto a carattere provinciale i caratteri xx devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia

Allegato 2

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE
DI CODICE PER LA DEVOLUZIONE DI SOMME
RISCOSSE DAI CONCESSIONARI
O DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

Alla Direzione Centrale della Riscossione

Ente richiedente
Organismo di riferimento per eventuali comunicazioni:
.....

indirizzo:
 citta': prov.: C.A.P.
 telefono (pref./numero):/.....
 Tipologia dell'ente: - provinciale provincia di:
 - comunale comune di:
 - nazionale

Modalita' di riversamento da seguire a cura dell'ente che ha effettuato la riscossione: (contrassegnare la modalita' prescelta)

- versamento su C/C postale n.
 intestato a:
- a mezzo bonifico bancario sul conto n.:
 banca: agenzia:
- coordinate bancarie: codice ABI CAB
- altro (specificare):

Allegato 3

Elenco delle causali

codice causale	descrizione
PA	Processi verbali di constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri enti

Allegato 4

Aventi diritto diversi dallo Stato
 Elenco dei codici tributo

Codice tributo	Aventi diritto a carattere nazionale
1AET	Cassa ammende
2AET	Cassa depositi e prestiti
3AET	Monopolio
4AET	Cancelleria della Corte di Cassazione
5AET	Cancelleria Tribunale Supremo Militare
6AET	E.N.P.I.
7AET	E.N.I.
Codice tributo	Aventi diritto a carattere provinciale
AxxT	Camera di Commercio
BxxT	Prefettura
CxxT	Foglio annunci legali
DxxT	Fondo addestramento professionale lavoratori
ExxT	Fondo speciale infortuni cassa depositi e prestiti
FxxT	I.N.A.I.L.
GxxT	I.N.P.S.
IxxT	Laboratorio di igiene e profilassi
LxxT	S.I.A.E.
MxxT	Ufficio provinciale metrico
RxxT	Imposta sulle assicurazioni R.C.A.
Codice tributo	Aventi diritto a carattere comunale
9A0T	Vigili urbani
9A1T	Polizia stradale
9A2T	Carabinieri
9A3T	Servizio messi comunali
9A4T	Servizio contravvenzioni
9A5T	Ufficio unico notifiche
9A6T	Pubblica Sicurezza
9A7T	Capitaneria di Porto
9A8T	Tesoreria comunale
9A9T	Cancelleria della Pretura
9B0T	Cancelleria del Tribunale
9B1T	Cancelleria Tribunale militare territoriale
9B2T	Cancelleria Tribunale Minorile
9B3T	Corte di Appello
9B4T	Ufficiali giudiziari
9B5T	Coadiutori
9B6T	Custodi giudiziari
9B7T	Fondo di previdenza e assistenza Vigili Urbani
9B8T	Conservatoria dei Registri immobiliari
9B9T	Messi di conciliazione
9C0T	Esattoria comunale

9C1T	Istituto vendite giudiziarie	
9C2T	Canone demaniale marittimo	

N.B. Nei codici degli aventi diritto a carattere provinciale i
caratteri xx devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica
della provincia